

CONTRASTO UNIFICATO

1692/2015



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

III sezione civile

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati

dott. GIUSEPPE COLONNA

dott. EMILIA SALVATORE

dott. LUCIA FERRIGNO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA CIVILE

N. 1692  
depositata il

13 OTT 2015

R.G. 1814/15

ron. 2709/15

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

SENTENZA

sul reclamo ex art. 18 L.F., iscritto al n.1814/2015 R.G., proposto da:

società s.r.l. in liquidazione con sede in (RN),

elettivamente domiciliata in Bologna, via delle Lame n.2, presso lo studio dell'avv.

e rappresentata e difesa dagli avv. ti del Foro di Rimini,

come da procura in calce al ricorso introduttivo;

IL CASO .it

RECLAMANTE

contro

FALLIMENTO so- s.r.l. in liquidazione in persona del Curatore dott.

elettivamente domiciliato in Bologna, presso lo studio dell'avv.

e rappresentato e difeso dall'avv. del Foro di Rimini, come da

procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

RESISTENTE

elettivamente domiciliata presso la Cancelleria di questa Corte e

rappresentata e difesa dall'av del Foro di Rimini;

RESISTENTE

in punto a: reclamo avverso il decreto di revoca dell'ammissione alla procedura di concordato

preventivo, e la contestuale sentenza n.52/2015 del Tribunale di Rimini dichiarativa del fallimento

della soci s.r.l. in liquidazione

LA CORTE

udita la relazione del Consigliere designato dott. Lucia Ferrigno, sentite le parti, esaminati gli atti,

all'esito dell'udienza camerale del 25.9.2015 ha così deciso

FATTO e DIRITTO

Il Tribunale di Rimini, con decreto ex art. 173 L.F. e contestuale sentenza n.76 del 28.11/4.12.2014, revocava l'ammissione della società s.r.l. in liquidazione alla procedura di concordato preventivo e ne dichiarava il fallimento in accoglimento dell'istanza del creditore

Il Tribunale così motivava: *"nel caso che ci occupa, è evidente il deficit informativo subito dai creditori, specie con riferimento alla omessa indicazione di debiti bancari per 7.396.137 Euro, posto che s.r.l., anche nella modifica della proposta di concordato, ha continuato ad appostare un fondo rischi, per garanzie prestate, pari a 3.846.255,23 Euro, pur essendo già avvenuta l'escussione di garanzie per 7.396.137,85 di Euro, che ha determinato il sorgere di un credito effettivo del consistente importo da ultimo indicato. Quindi, anche a voler considerare ininfluenti la mancata indicazione del debito per oneri di costruzione (...) e l'omessa menzione delle cause pendenti (...), in ragione della loro modesta incidenza nella complessiva economia del concordato che ci occupa, il consistente ridimensionamento del debito bancario, operato nella proposta e nel piano, era sicuramente idoneo a pregiudicare un consenso informato dei creditori e a permettere a questi ultimi di valutare o meno la convenienza del concordato proposto"*.

Avverso il decreto di revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, e la contestuale sentenza dichiarativa di fallimento, proponeva reclamo la s.r.l. in liquidazione lamentando, con il primo motivo, che il Tribunale avrebbe erroneamente *"qualificato in termini 'atto di frode' - comportante un deficit informativo nei confronti del ceto creditorio - la valutazione effettuata"* da essa reclamante *"in ordine al grado di rischio legato alle fidejussioni (...) rilasciate in favore degli istituti di credito"*. Con il secondo motivo s.r.l. lamentava che il primo Giudice aveva *"ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del dolo sulla base di un accertamento talmente sbrigativo da risultare, di fatto, mancante"*.

Con l'ultimo motivo la società reclamante assumeva l'erroneità *"del decreto impugnato nella parte in cui ha accennato, seppur fugacemente, agli altri rilievi infondatamente mossi dal Commissario Giudiziale"*. Concludeva, quindi, per la revoca degli impugnati provvedimenti, spese rifuse.

Il Fallimento della s.r.l. in liquidazione s.r.l. si costituivano con autonomi atti contestando il fondamento del gravame di cui chiedevano il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza del 25 settembre 2015 la Corte, sentite le parti, si riservava la decisione

E' pacifico, come esposto dal Tribunale, *"che la Suprema Corte (vedi Cass. 23 giugno 2011 n.13817 e Cass. Civ. Sez.I. 15 ottobre 2013 n.23387) ha chiarito che gli atti in frode, presupposto della revoca all'ammissione al concordato preventivo, dopo la riformulazione dell'art. 178 L.F., ad opera del D.Lgs. n.169 del 2007, non possono più essere individuati semplicemente negli atti di cui agli art. 64 e ss. L.F., ovvero comunque in comportamenti volontari idonei a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio, ma esigono che la condotta del debitore sia stata*

volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè situazioni che, da un lato, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e che, dall'altro, siano state accertate dal Commissario Giudiziale, cioè da lui 'scoperte', essendo prima ignorate dagli organi della procedura e dai creditori".

Senonché la società reclamante lamenta che nell'individuare il contestato "atto in frode", secondo gli esposti principi, il Tribunale avrebbe "preso un colossale abbaglio" ritenendo "che la società abbia nascosto ai creditori debiti per oltre sette milioni di Euro e (...) posto le premesse di una falsa rappresentazione della realtà in capo a ciascuno di essi".

A dire della non ci sarebbe stato nessun "occultamento di passività (potenziali o reali), né alcun difetto informativo" atteso che "le diverse fideiussioni" da essa prestate erano "state tutte regolarmente indicate alle pp. 45-48 della relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. In particolare, al paragrafo 2.16" era "stata puntualmente esposta, mediante l'ausilio di un prospetto grafico (...) l'entità dell'esposizione complessiva derivante dalle garanzie fideiussorie rilasciate dagli istituti di credito - ammontante ad €15.027.922 alla data del 6.8.2013 con tetto massimo di €16.314,202 - con l'indicazione analitica di ogni singola garanzia come risultante dalla centrale dei Rischi della Banca d'Italia".

Assume, altresì, la reclamante che i rilievi del Commissario, fatti propri dal Tribunale, sulla previsione, nel piano, a fronte delle fideiussioni rilasciate agli istituti di credito, di un fondo rischi, ritenuto inadeguato, per €3.864.225,23 non avrebbero mai potuto portare alla revoca dell'ammissione al concordato trattandosi di contestazioni basate, non sull'omessa rappresentazione di una o più garanzie personali, bensì su "una diversa valutazione del relativo grado di rischio, la cui natura intrinsecamente opinabile esclude a priori la configurabilità di qualsivoglia atto fraudolento".

Tali censure non possono essere condivise.

Ciò che il Tribunale ha imputato alla qualificandolo atto in frode, non è la inadeguata valutazione del fondo rischi esposto nel piano, bensì il fatto che la società abbia omesso di informare i creditori che in data precedente al deposito della modifica della proposta di concordato le fideiussioni prestate a favore degli Istituti Bancari a garanzia di obbligazioni di soggetti terzi (correttamente esposte) erano state già escusse per il rilevante importo di oltre sette milioni di Euro. Un conto è esporre ai creditori una potenziale situazione passiva connessa alle fideiussioni prestate il cui concretizzarsi dipenderà dalla solvibilità dei debitori principali, un conto è non informarli della già avvenuta escussione di gran parte delle fideiussioni stesse, escussione che di per sé presuppone il mancato adempimento del debitore principale ed il sorgere di un obbligo attuale, per il fideiussore, di onorare l'assunta garanzia.

Non giova, dunque, alla reclamante contestare "l'equazione 'escussione della fideiussione= debito'" posta a fondamento dell'impugnato provvedimento, perché ciò che le si imputa è la mancata informazione del ceto creditorio di un dato sicuramente rilevante in sede di valutazione della proposta di concordato.

Non è infatti seriamente sostenibile che fosse del tutto ininfluyente per i creditori, all'atto dell'esercizio del loro diritto di voto, conoscere le pretese creditorie già avanzate dalle Banche a fronte delle fideiussioni meramente indicate nel piano.

Il deficit informativo di cui si discute ha sicuramente pregiudicato i creditori precludendo loro di valutare la proposta sulla base di tutti i dati necessari per giudicarne la concreta opportunità e di rapportarla agli esiti di un'eventuale procedura fallimentare, e dunque di esprimere un voto consapevole.

Dal che la sussistenza del presupposto oggettivo del contestato atto in frode, come correttamente ritenuto dal Tribunale sulla base del richiamato insegnamento della Suprema Corte che è stato ribadito anche di recente (Cass.n.12533/2014).

L'impugnato provvedimento non è censurabile neppure nella parte in cui il Tribunale ha ravvisato l'elemento soggettivo dell'accertato atto in frode.

La reclamante non ha contestato che alla data di deposito "della modifica della proposta e della nuova attestazione del professionista stadi cui all'art. 161, comma 3 L.F." era già a conoscenza delle escussioni di cui si discute.

Essa era dunque necessariamente consapevole di aver taciuto, nella proposta, circostanze rilevanti ai fini della compiuta informazione dei creditori il che è sufficiente ai fini della prova dell'elemento soggettivo della fattispecie in esame, come ritenuto dal Tribunale (per tutte: Cass.n.23387/2013; n.10778/2014; n.9059/2014).

Le esposte considerazioni portano al rigetto del reclamo. Ogni altra questione è assorbita.

Considerata la natura delle questioni trattate, si ravvisano i presupposti richiesti dall'art. 92 c.p.c. per dichiarare le spese di lite interamente compensate tra le parti, salva l'applicazione, *de jure*, del versamento suppletivo del Contributo Unificato posto a carico della parte soccombente a decorrere dal 31.1.2013, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, T.U. n.115/2002, come modificato dalla legge 24.12.2012 n.228.

**P. Q. M.**

La Corte, definitivamente decidendo:

- 1)- respinge il reclamo proposto dalla società \_\_\_\_\_ s.r.l. in liquidazione;
- 2)- dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti;

3)- dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico della società reclamante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del novellato art. 13, co. 1 *quater*, T.U. n.115/2002; manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III sezione civile della Corte d'Appello il 25 settembre 2015

Il Consigliere est.  
dott. Lucia Ferrigno  
*[Signature]*

Il Presidente  
dott. Giuseppe Colonna  
*[Signature]*

Il Direttore amministrativo  
ANNA IUPPO  
*[Signature]*



IL CASO.it